

TESTO DELL'INTERROGAZIONE

Viganello: antenna di telefonia mobile in via Bottogno nei pressi delle scuole - cosa è stato fatto per migliorare la portata dell'art. 5 cpv. 2 RORNI?

Nell'interrogazione n. 163.05 veniva sollevato il problema di un'antenna di telefonia mobile collocata a Lugano sul tetto della casa per anziani Castagneto.

Di recente si è appreso dalla stampa del rilascio della licenza edilizia per la posa di un'antenna di telefonia mobile su uno stabile sito in via Bottogno a Viganello, nelle immediate vicinanze della scuola d'infanzia e della scuola elementare.

Il rilascio della licenza edilizia ha suscitato la protesta dell'assemblea dei genitori di Viganello, cui ha dato risposta la municipale di Lugano Giovanna Masoni.

Non è inutile rilevare che le antenne che si vogliono posare sono antenne UMTS; non servono quindi a fornire servizi "di base" quali le chiamate telefoniche o i messaggi sms, ma prestazioni fantasiose, sostanzialmente legate all'intrattenimento, sulla cui utilità si potrebbero sollevare molti interrogativi, e che - per quanto coperte da una concessione - difficilmente possono rientrare sotto il "cappello" del servizio pubblico.

In entrambi i casi sopra citati si evidenzia il ruolo dell'art. 5 cpv. 2 del Regolamento cantonale di applicazione dell'Ordinanza federale sulle radiazioni non ionizzanti (RORNI), che recita:

*"Gli impianti in zone a carattere prevalentemente residenziale o nelle vicinanze di locali dove soggiornano persone particolarmente sensibili (bambini, anziani, ammalati) sono, **per quanto possibile**, da evitare".*

La norma risulta priva di carattere coercitivo («per quanto possibile»), ciò che è stato confermato dal Tribunale federale. Gli impianti di telefonia mobile possono quindi sorgere nei pressi di "locali dove soggiornano persone particolarmente sensibili", e di fatto vi sorgono "se è comprovato che non esistono altre possibilità"¹, dicitura che risulta di per sé assai vaga.

Se, come ritiene il Consiglio di Stato, non è possibile dare all'art. 5 cpv. 2 RORNI forza coercitiva senza venire smentiti dal Tribunale federale, dovrebbe tuttavia essere premura del Cantone attivarsi affinché gli obiettivi enunciati in tale norma vengano perseguiti con la maggiore incisività possibile. Il Consiglio di Stato nella sua risposta alla citata interrogazione n. 163.05 aveva peraltro indicato di volersi attivare in questo senso.

Chiedo pertanto al Consiglio di Stato:

1. Per quante antenne di telefonia mobile progettate è stato possibile ottenere uno spostamento in virtù dell'art. 5 cpv. 2 RORNI? In quanti casi invece tale norma non ha portato a conseguenze?
2. Nella sua risposta all'interrogazione n. 163.05 il Consiglio di Stato si dichiarava intenzionato a "procedere ad un'analisi della situazione in modo da stabilire dei criteri per perseguire con maggiore incisività gli indirizzi dell'art. 5 cpv. 2 RORNI". Tale "analisi" è in corso? È stata effettuata? A che risultati ha portato?

¹ Cfr. risposta ad interrogazione n. 163.05.

3. Quanti controlli sono stati a tutt'oggi effettuati sulla conformità delle antenne di telefonia mobile ai valori massimi stabiliti dall'ORNI (aggiornamento allo stato attuale dei dati forniti in risposta all'interrogazione n. 163.05)? Quante irregolarità sono state scoperte?
4. Gli operatori di telefonia mobile possono regolare a distanza la potenza delle antenne, ciò che rischia di minare l'efficacia dei controlli. Il Cantone è attualmente in grado di accedere direttamente ai sistemi di controllo degli operatori, in modo da poter verificare in ogni momento la potenza utilizzata dagli impianti, così come indicato dall'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM)? In caso di risposta negativa: entro quando sarà possibile tale accesso diretto?

LORENZO QUADRI